

STATUTO DELLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS

Art. 1) Fondazione

La Fondazione Luigi Einaudi, con sede legale in Torino e istituita con atto in data 22.07.1964, assume la denominazione di Fondazione Luigi Einaudi Onlus, ed è tenuta ad usare l'acronimo Onlus nella propria denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione al pubblico.

Art. 2) Finalità della Fondazione

Scopo della Fondazione è quello di formare nel campo degli studi economici, politici e storici giovani studiosi e di allestire strumenti di lavoro adatti alle necessità di una società moderna.

In collaborazione con Università ed istituzioni di ricerca italiane e straniere sarà compito della Fondazione promuovere studi e attività di ricerca scientifica e di fornire a studiosi di ogni età i mezzi di un lavoro proficuo, non realizzabile se non attraverso intensi rapporti personali fra docenti e discepoli, continui scambi di idee, condizioni favorevoli di ricerca.

Inoltre la Fondazione dovrà:

- 1) continuare ed incrementare le collezioni della Biblioteca Luigi Einaudi, rendendola strumento di lavoro sempre più adatto ai suoi programmi;
- 2) raccogliere materiali manoscritti lettere di e su Luigi Einaudi ed altre eminenti personalità o Enti e curarne la catalogazione ed eventuale pubblicazione;
- 3) promuovere la stampa del catalogo della Biblioteca di Luigi Einaudi e di quelle altre pubblicazioni che la Fondazione riterrà opportune.

Le predette finalità sono perseguite senza fini di lucro.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell'art. 10, comma 1, del Dlgs. 460/1997.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante al vita della Fondazione, a meno che tale destinazione non sia imposta per legge. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati alle attività istituzionali o ad attività ad esse connesse.

Art. 3) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1) dalla Biblioteca di Luigi Einaudi offerta in donazione dalla famiglia per atto notarile del 22 luglio 1964.
- 2) La Biblioteca comprende le collezioni di libri, opuscoli e riviste trasferite a Torino nella sede di Palazzo d'Azeglio essendo state assicurate le necessarie condizioni di locali e di servizi atti al suo funzionamento, oltreché di mezzi finanziari adeguati alla sua conservazione, al suo uso ed al suo sviluppo.
- 3) dal fondo originario di Lire sei milioni (L. 6.000.000) e dai successivi incrementi a qualsiasi titolo dello stesso.
- 4) da beni mobili, compresi libri, opuscoli, riviste, carte di archivio o manoscritti e beni immobili; da eventuali sussidi convenzionati destinabile dai fondatori; nonché da tutti gli altri beni che ulteriormente le pervenissero.

Ari 4) Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione
- 2) il Comitato di Indirizzo
- 3) Il Comitato Scientifico
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) l'Assemblea

Art. 5) Consiglio di Amministrazione. Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri e cioè:

- 1) un rappresentante della Famiglia di Luigi Einaudi designato dalle persone di cui all'art. 13;
- 2) due rappresentanti rispettivamente della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT designati dai loro competenti organi;
- 3) un rappresentante del Comitato Scientifico nella persona del suo Presidente, o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente;
- 4) un rappresentante dello Stato nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Il Consiglio sceglie fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente.

La partecipazione a tale organo collegiale è onorifica e non dà luogo a compensi

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono assistere i Revisori dei conti.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio durano in carica per tre anni e sono rieleggibili

In vista della scadenza del Consiglio di Amministrazione, la designazione dei membri del nuovo Consiglio dovrà esser effettuata da ciascuno degli enti cui la designazione compete entro 3 mesi dal ricevimento della comunicazione dell'invito a procedere da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente. In ipotesi di inerzia di chi deve procedere alla designazione di un membro, si intenderà da parte sua riconfermato il consigliere in carica.

In caso di morte, revoca o dimissioni di un consigliere di amministrazione, l'avente diritto a designare il sostituto deve provvedervi entro 3 mesi dalla morte, dalla decisione di revoca o dalla comunicazione delle dimissioni

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce in ogni sua funzione il Vice Presidente.

Il Consiglio nomina suo Segretario, persona anche esterna al Consiglio, dotata della dovuta idoneità professionale e morale. Il Presidente della Fondazione può delegare al Segretario la firma di atti e documenti necessari per l'esecuzione di quanto deliberato dai competenti organi della Fondazione. Il Segretario avrà cura della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e del Comitato di indirizzo, a meno che per legge sia necessaria la presenza di un notaio.

Art. 6) Consiglio di Amministrazione. Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con 15 giorni di preavviso, e, in caso di urgenza, con preavviso di giorni 3 mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta tre membri lo richiedano con lettera indirizzata al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine all'amministrazione dei beni, all'organizzazione e funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti col personale e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- 1) approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- 2) provvede, su proposta del Comitato Scientifico, a deliberare i bandi di concorso per la concessione di borse e contributi di ricerca e l'attribuzione dei corrispondenti assegni;
- 3) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione in titoli pubblici o privati, ovvero in beni immobili;
- 4) provvede all'aggiornamento dei regolamenti della Fondazione e, in base alle proposte del Comitato scientifico, alla determinazione delle norme riguardanti l'attività scientifica, allo sviluppo della Biblioteca e dell'Archivio;

- 5) determina annualmente il compenso spettante ai Revisori dei Conti, nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore;
- 6) predispone una relazione annuale delle attività della Fondazione per l'invio al competente Ministero.

Art. 7) Comitato di indirizzo

Il Comitato di indirizzo è composto da 11 membri.

Il Presidente della Fondazione è membro di diritto e Presidente del Comitato di indirizzo. Gli altri 10 membri sono nominati rispettivamente dalla Famiglia Einaudi, dalla Provincia di Torino, dal Comune di Torino, dalla Fondazione CRT, dalla Compagnia di San Paolo di Torino, dalla Fiat SpA, dalla Regione Piemonte, dall'Università di Torino, dall'Accademia delle Scienze di Torino, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Spetta al Comitato formulare le linee generali delle attività della Fondazione, tenuto conto delle risorse a cui il Consiglio di Amministrazione potrà attingere per la realizzazione delle attività stesse. Il Comitato dovrà provvedere a redigere il proprio elaborato entro il 31 ottobre di ogni anno, onde consentire la redazione del bilancio preventivo per l'anno successivo.

E' compito del Comitato provvedere alla nomina dei membri facenti parte del Comitato Scientifico, secondo le disposizioni dell'art. 8. La partecipazione a tale organo collegiale è onorifica e non dà luogo a compensi.

Alle sedute del Comitato di indirizzo può assistere, su invito del Presidente, il Presidente del Comitato scientifico o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente.

Art. 8) Comitato Scientifico. Composizione

Il Comitato Scientifico è composto da undici membri effettivi, nonché dai membri onorari di cui al presente articolo.

Membri effettivi

I membri effettivi durano in carica 6 anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di un posto di membro effettivo, il Comitato di indirizzo provvede alla nuova nomina su designazione del Comitato Scientifico.

Ove la designazione non venga accolta, il Comitato scientifico propone una terna di nomi fra i quali il Comitato di indirizzo fa la sua scelta.

In caso di vacanza non dovuta a scadenza del mandato, la sostituzione è limitata al restante periodo del sessennio relativo al posto vacante.

Membri onorari

Al compimento dell'ottantesimo anno di età i membri effettivi acquistano la qualifica di membri onorari e ad essi subentrano nuovi membri effettivi da nominare per un sessennio con le modalità sopra stabilite.

Sedute del Comitato

La partecipazione a tale organo collegiale è onorifica e non dà luogo a compensi

Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di almeno 6 membri. Le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai fini della determinazione del numero legale, richiesto per la validità della seduta, si tiene conto dei membri onorari che intervengano alla seduta medesima.

Il Comitato Scientifico, a maggioranza dei presenti e con un minimo di cinque voti favorevoli, sceglie tra i suoi membri effettivi:

- a) il Presidente e il Vice Presidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo triennio; il Comitato può attribuire all'uno o all'altro compiti specifici;
- b) il Sovrintendente della Biblioteca e dell'Archivio il quale rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Entro il 1° ottobre di ogni anno, d'intesa con il Comitato, egli presenta al Consiglio di Amministrazione il piano annuale di sviluppo della Biblioteca e dell'Archivio con una previsione dei costi nelle varie categorie di spesa.

Art 9) Comitato Scientifico. Funzioni

Il Comitato scientifico si riunisce almeno tre volte nel corso dell'anno accademico; può essere convocato anche con maggior frequenza per iniziativa del suo Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Il Comitato scientifico determina i programmi della Fondazione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Esso promuove e dirige le attività scientifiche della Fondazione ispirato e protetto nella sua condotta dal principio della libertà della scienza e dell'insegnamento.

Per attuare i fini della Fondazione come descritti nell'art. 2, il Comitato scientifico con riferimento a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'art. 6:

- 1) propone al Consiglio di Amministrazione borse di studio e contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero;
- 2) organizza seminari per i borsisti e altri partecipanti;
- 3) invita a partecipare alle attività della Fondazione quelle persone, di qualsiasi paese che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento dei fini prefissi;
- 4) promuove riunioni intese a facilitare e stimolare le ricerche in corso sotto i suoi auspici;

- 5) cura la pubblicazione di quei lavori, frutto degli studi da esso promossi che risultassero degni di stampa;
- 6) propone programmi individuali e collettivi di ricerca;
- 7) incoraggia, infine, tutte quelle attività che a suo giudizio rispondono ai fini della Fondazione.

Art. 10) Collegio dei Revisori dei Conti. Composizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri e cioè:

- a) due nominati rispettivamente dalla Città di Torino e dalla Provincia di Torino;
- b) uno nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I revisori di cui alla lettera a) debbono essere iscritti nel ruolo dei Revisori contabili. I Revisori durano in carica per un triennio e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di carica. Essi sono sostituiti, in caso di morte o rinuncia, dall'Ente competente per la nomina. Il Collegio elegge il Presidente tra i suoi componenti, iscritti nel ruolo dei revisori contabili,.

Ai medesimi può essere riconosciuto un compenso, tenuto conto delle disposizioni legislative in vigore.

Art 11) Revisori dei Conti. Funzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali; esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; effettua verifiche di cassa.

Di ogni sua riunione il Collegio redige il verbale.

I revisori dei conti hanno la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 12) Assemblea

Le modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate, a maggioranza dei componenti, dall'Assemblea costituita dai membri del Comitato di indirizzo, da quelli del Comitato Scientifico e dai rappresentanti della Famiglia Einaudi, di cui all'art. 13.

Art 13) Rappresentanti della Famiglia Einaudi

Rappresentanti della Famiglia Einaudi nell'Assemblea sono:

- 1) loro vita natural durante, i tre figli di Luigi Einaudi: Mario, Roberto e Giulio;

- 2) quelle tre persone, membri della Famiglia o altre che, con comunicazione scritta indirizzata al Segretario del Consiglio di Amministrazione, siano state scelte da Mario, Roberto e Giulio Einaudi ad esercitare dopo la loro morte tale funzione;
- 3) in caso di mancata designazione, il primogenito di ciascun stipite;
- 4) le persone designate con analoga procedura in prosieguo di tempo.

Art. 14) Scioglimento della Fondazione

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, viene autorizzata, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000, l'istanza di scioglimento della Fondazione, il cui patrimonio residuo verrà devoluto ad altre Onlus aventi finalità affini ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/1996.